

**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI – SDAPA DI CUI AL  
BANDO SEMPLIFICATO CAPOFILIA ASL OLBIA FARMACI ED EMODERIVATI**

### **Legenda**

- Codice: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Regolamento: D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice;
- C.C. : Codice Civile;
- Azienda: Azienda del Servizio Sanitario della Regione Sardegna
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA: il Capitolato generale d'appalto per le gare unificate approvato nell'ambito della riunione dell'Osservatorio Regionale Gare del 18/12/2012 e successivamente con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 1719/determinazione/28 del 22/01/2013
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento

### **1. Oggetto della fornitura e quantità - applicazione del CGA**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici come descritti nell'allegata Tabella A, necessari alla Unione d'Acquisto tra le Aziende Sanitarie Locali n. 2 di Olbia, capofila mandataria, e n. 5 di Oristano, mandante.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno stimato per per 12 mesi, in attesa di aggiudicazione da parte di Soggetto Aggregatore (CAT Sardegna) delle forniture riferite all'intero fabbisogno delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna; si precisa peraltro quanto segue:

- le quantità riportate in Tabella A sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate sia a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, sia ad altri eventi, tra i quali in particolare la riforma, in itinere, del Servizio Sanitario Regionale, che prevede, tra l'altro, la prossima fusione delle attuali 8 AA.SS.LL. in un unico soggetto, la necessità di realizzare economie di spesa (sono in atto e in fase di ulteriore determinazione azioni per il rientro del disavanzo registrato in ambito regionale nelle spese sanitarie), l'andamento dei flussi turistici, che influenza in modo sensibilissimo i bisogni sanitari, ecc.; pertanto

le quantità potranno, ad esempio, variare in caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali in materia, per ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità, etc.) o per altre circostanze di carattere non clinico cui si è fatto cenno.

- pertanto, il principio ispiratore della presente procedura di gara, è quello della presupposizione e le quantità potranno variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art.1560, 1 comma del codice civile, per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno delle Aziende costituenti l'Unione d'Acquisto, o del soggetto giuridico ad esse eventualmente subentrante nel periodo di validità contrattuale. Le quantità indicate, non costituiscono impegno o promessa dell'Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare condizione dell'Azienda, nonché ad eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

In sintesi: in considerazione della riorganizzazione del sistema degli approvvigionamenti tra Aziende del Sistema Sanitario Regionale, prevista dalla legislazione nazionale-regionale (forniture da assicurarsi tramite Soggetti Aggregatori), che comporterà la unificazione delle procedure di approvvigionamento oggetto del presente CSA in tutte le sue fasi (pianificazione, acquisto e logistica), nonché di tutte le altre circostanze sopra indicate, gli Operatori Economici Aggiudicatari devono impegnarsi ad accettare che, durante il periodo di valenza contrattuale, i contratti oggetto della presente gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti, possano subire delle modificazioni, fino anche alla risoluzione anticipata dei contratti.

Infine, si rende noto che la presente procedura, essendo di valore stimato superiore a € 5.000.000,00, è soggetta a controllo di legittimità e di merito ex art. 29 della LR Sardegna 10/2006.

### **1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento**

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC; qualora la legge consenta la commercializzazione in ambito nazionale del prodotto privo di codice AIC (ad es. per importazione dall'estero, galenico, galenico preconfezionato, dietetico), l'offerente dovrà espressamente specificarlo.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Si precisa che, nel presente Capitolato tecnico, i termini "fiala" e "flacone" identificano la stessa forma farmaceutica.

## **1.2. Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni**

Trattandosi di Unione d'Acquisto volontaria, le attività tra le Aziende mandataria, stazione appaltante, e mandante sono così ripartite:

### **COMPITI ESCLUSIVI DELL'AZIENDA MANDATARIA:**

- espletamento della procedura di gara fino ad aggiudicazione definitiva;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- gestione della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura (fino ad aggiudicazione definitiva e creazione anagrafiche in software gestionale AREAS utilizzato dall'intero Servizio Sanitario regionale Sardegna);
- accertamenti post aggiudicazione sui requisiti (incluse procedure antimafia);
- istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi.

### **COMPITI DELLE SINGOLE AZIENDE**

- stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;

- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale subappalto e del contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- monitoraggio della fornitura.
- gestione delle vicende soggettive dei fornitori post stipulazione contrattuale (ad esempio articolo 116 del D.lgs 163/06).

### **1.3 – Ulteriori norme specifiche**

I prodotti devono essere rispondenti a quanto richiesto in definizione lotti SDAPA in termini di:

- codice ATC,
- descrizione del principio attivo,
- dosaggio,
- forma farmaceutica e via di somministrazione.

I prodotti inoltre dovranno:

- rispondere alle norme vigenti in campo nazionale, in particolare della Farmacopea Ufficiale Italiana, e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- essere prodotti in conformità alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei medicinali, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti ed alle altre disposizioni vigenti in materia;
- essere conformi, per quanto riguarda il confezionamento e l'imballaggio, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura.

La fornitura prevede tutti i prodotti che siano sostanze medicinali singole o in associazione che abbiano corrispondenti confezioni di medicinali e/o farmaci bioequivalenti e/o biosimilari in commercio, emoderivati, Foglietti illustrativi: il fornitore è tenuto a fornire prodotti aggiudicati in aderenza al disposto degli artt. 73 e seguenti del D.Lgs 219/2006 sull'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei farmaci.

L'aggiudicazione verrà effettuata al prezzo più basso, nel rispetto della scontistica minima prevista per legge. Le Aziende dell'Unione d'acquisto si riservano di acquistare, ai prezzi offerti in gara, anche da coloro che seguono nelle graduatorie nei seguenti casi:

- a) per pazienti già in trattamento ed ai quali non possa essere cambiata in corso d'opera la terapia;
- b) per piani terapeutici personalizzati;

in tali casi, l'Azienda che ne ha necessità emetterà i propri ordini, ove necessario effettuando preliminarmente le verifiche di legge sul fornitore e sull'offerta tecnica.

Se vi sono prodotti d'importazione parallela, il fornitore dovrà specificarlo quando trasmetterà la documentazione alla stazione appaltante; l'offerta di prodotti di importazione parallela è consentita, a patto e a condizione che le prescrizioni di altre parti del presente capitolato (ad esempio, obbligo della lingua italiana nei foglietti illustrativi, etc.) siano rispettate.

L'Azienda valuterà le sostanze indipendentemente dalla loro salificazione;

Per tutti i prodotti è prescritta l'assenza tra gli eccipienti di fenolo, sodio metabisolfito, e alcool benzilico e relativi derivati.

Per i prodotti galenici e non che per essere forniti necessitano della dichiarazione di assunzione di responsabilità, la ditta partecipante dovrà specificare quali siano tali prodotti e dovrà fornire, se dotata, gli eventuali moduli prestampati per tale dichiarazione (questo, al momento della trasmissione della documentazione); l'ASL committente si riserva l'utilizzo residuale di tali prodotti, subordinati quindi all'impossibilità di alternative dotate di AIC; e di ciò dovrà tener conto l'offerente nel valutare l'alea contrattuale;

Nel caso di sostanze medicinali richieste, che comunque abbiano corrispondenti confezioni di medicinali in commercio, siano esse specialità medicinali o medicinali generici in qualsiasi forma farmaceutica e per gli usi consentiti in scheda tecnica, e di cui momentaneamente sia indisponibile produzione sul territorio nazionale, per i quali le ditte abbiano ricevuto l'autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Salute italiano da un paese in cui risulta autorizzato, la ditta aggiudicataria dovrà fornire il nullaosta all'importazione, specificando il paese in cui risulta autorizzata la produzione, e fornire sia la scheda tecnica sia il foglietto illustrativo tradotti in lingua italiana; analoga prescrizione (scheda tecnica e foglietto illustrativo) vale anche per i farmaci di importazione parallela.

Anche qualora non fosse obbligatorio ex lege, il fornitore su richiesta dei servizi di farmacia ospedaliera, deve fornire ogni informazione ritenuta indicativa della qualità assicurata al prodotto finito (ad esempio: dati dei controlli analitici, test di sterilità e dati di biodisponibilità, descrizione delle procedure di controllo). Nel caso in cui sia tra le sostanze medicinali sia tra i veicoli eccipienti fossero compresi emoderivati, gli stessi devono essere conformi alle normative vigenti;

Il fornitore ha l'obbligo di utilizzo di mezzi di trasporto idonei per il mantenimento costante delle temperature per i prodotti per i quali sia previsto al fine di non interrompere la catena del freddo; a tal fine, il concorrente, quando trasmetterà la documentazione alla stazione appaltante, dovrà fornire una relazione in cui dovranno essere specificate le modalità che garantiranno, in ipotesi di aggiudicazione, la catena del freddo (ad esempio, descrivendo: il tracciato-dallo stabilimento di produzione/dal deposito nazionale a quello regionale e poi verso i servizi di farmacia ospedaliera richiedenti-, la tipologia dei mezzi di trasporto, se sono forniti o meno di certificazione di qualità per detto tipo di trasporto, la tipologia del confezionamento secondario, che contiene il farmaco a temperatura controllata - ad esempio: contenitore atermico, scatola di cartone con siberino accluso-, la simbologia relativa all'etichettatura prevista, le modalità per tracciare l'andamento della temperatura).

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

Le confezioni delle specialità devono riportare la fustella debitamente annullata con apposita dicitura "Uso ospedaliero", al fine di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni di proprietà del Distributore Intermedio.

La fustella autoadesiva presente sulla confezione deve essere annullata, preferibilmente in rosso. L'annullamento non deve in ogni caso interferire con la leggibilità del codice a barre.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato tecnico si applica il CGA; si precisa che ogni riferimento del CGA al capitolato speciale d'appalto deve intendersi per la presente procedura riferimento al presente capitolato tecnico.

#### **Luoghi di consegna**

<b>ASL 2 OLBIA</b>		
Farmacia Osp. -Loc.Tannaule c/o Ospedale G.Paolo II 07026-Olbia	farmaciaospedaliera.olbia@aslolbia.it	0789552597-05-06
Servizio Farm. Territoriale -V.le Aldo Moro c/o Ospedale San Giovanni di Dio-07026-Olbia	s-farmaceutico@aslolbia.it	0789/55216-48-143
Farmacia Osp. e Servizio Farm. Territoriale -Via Grazia Deledda c/o Ospedale Dettori-07029 TEMPIO PAUSANIA	farmaciaospedaliera.olbia@aslolbia.it s-farmaceutico@aslolbia.it	079678256-361-235
Farmacia Osp. -Via Amm. Magnaghi c/o Ospedale P.Merlo-07024-La Maddalena	farmaciaospedaliera.olbia@aslolbia.it	07890552513-597-505
<b>ASL 5 Oristano</b>		
Farmacia Osp., Via Rockfeller,09170- Oristano	farmaciaor@asloristano.it	0783320020 fax 0783360055

Servizio Farm. - Via Gorizia 6 - 09074 Ghilarza-Oristano	saf.ghilarza@asloristano.it	0785650028
Servizio Farm. Osp., Via Pischedda ,08013- Bosa-Oristano	Farmacia.ter.bosa@asloristano.it	0785225314 fax 0785372105
Servizio Farm. territoriale Via IV Novembre, 30 09091-Ales- Oristano		07839111314 fax 07839111403

## 2. Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

## 3. Durata della fornitura – opzione di proroga

Con la stipula del contratto di cui al successivo paragrafo 4 il fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata, per n. 12 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, non sia stato ancora possibile individuare il nuovo aggiudicatario da parte di CAT Sardegna, ciascuna Amministrazione facente parte dell'Unione d'acquisto potrà disporre la proroga di ciascun contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.

## 4. Esecuzione del contratto e Consegne

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l'Amministrazione può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 302, comma 2, del



d.P.R n. 207/2010. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro i termini indicati dal Capitolato Generale per gli appalti di forniture e servizi in unione d'acquisto tra Aziende del SSR Sardegna (nel seguito, CGA) pubblicato sul profilo di committente della ASL 2 di Olbia, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre il termine previsto dal CGA.

L'Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro *i termini previsti in CGA*, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

## **5 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto**

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria. L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Qualora, come si reputa possibile, sussistano le condizioni previste dall'art. 29, comma 8 lettera c) del D. Lgs. 163/06, per contratti, riferiti a singolo lotto, di valore non superiore ad € 2.000,00 netto IVA su base annua, essendo applicabile ad essi la disciplina prevista dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06, le Aziende dell'Unione potranno convenire con gli aggiudicatari che non sia costituito deposito cauzionale definitivo.

## **6 – Pagamenti**

I pagamenti dei corrispettivi sono disciplinati dal CGA, per quanto non previsto dal presente articolo, inclusa la disciplina applicabile sui flussi finanziari (Legge 136/2010).

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall'Amministrazione.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

## **7 - Cessione del Contratto e Subappalto**

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il

Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

## **8 - Controlli Qualitativi/Quantitativi**

Per la disciplina dei controlli qualitativi/quantitativi si rinvia al CGA.

L'Amministrazione metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 30 giorni solari; questa garanzia non è però dovuta, se non nei limiti della custodia, quando le circostanze del caso concreto non lo consentano (ad esempio: eccedenza relativa a prodotti la cui conservazione richiede l'utilizzo di frigoriferi e indisponibilità di spazi nei frigoriferi). Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo ulteriori 30 giorni solari dallo scadere del primo termine l'Amministrazione procederà allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, senza ulteriore preventiva comunicazione; in questo secondo eventuale periodo di 30 giorni le modalità di custodia e/o deposito non saranno più garantite in alcun modo, per problemi di gestione magazzini farmaceutici.

Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, ogni qualvolta ciò sia stato necessario per le verifiche quali/quantitative.

Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il normale deterioramento (ad esempio: scadenza del periodo di validità; indisponibilità di spazi in frigo farmaci per la corretta conservazione dei prodotti) che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito.

## **9 - Inadempimenti e penali**

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
- esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, è facoltà dell'Amministrazione applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a *1 per mille* del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale è calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, è facoltà dell'Amministrazione applicare, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari al valore dell'ordine, comunque non superiore al massimo pari al 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, è facoltà dell'Amministrazione applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a *1 per mille* del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Si applicano le ulteriori previsioni del CGA.

## **10 – Adeguamento prezzi**

Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, l'Amministrazione provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

Trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 con riguardo ai contratti ad esecuzione continuativa e periodica.

## **11 – Risoluzione e recesso dal contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di casistiche descritte nell'art. 1 del presente capitolato tecnico.

Ad esempio, l'Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:

1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l'immissione in commercio di medicinali generici.
3. divenga inutile in seguito a fusione delle Aziende del SSR;
4. sopravvenga aggiudicazione da parte di CAT Sardegna, soggetto aggregatore a condizioni più favorevoli.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle forniture già ordinate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo

il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Amministrazione, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari"
- negli altri casi previsti dal CGA;
- negli altri casi previsti dal patto d'integrità.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente articolo e relative norme e disposizioni di rinvio, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

## **12 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni**

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- b) posta elettronica certificata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **14 – Foro competente**

Il Foro competente per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e ciascuna Amministrazione è individuato ai sensi dell'art. 15 del CGA.

#### **15 – Patto D'Integrità'**

Alla procedura e al contratto si applica il patto d'integrità.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l'altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita *“Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.”* La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d'Integrità è **allegato sub B** al presente capitolato e dev'essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

#### **16 - Allegati**

- **Tabella A** contenente indicazione lotti, u.m., quantità annue, valore a base d'asta, valore complessivo annuo, suddivisione tra Aziende dell'Unione delle quantità, valore cauzione provvisoria; in base alle necessità operative, la tabella potrà essere utilizzata per estratto

(cioè solo per alcune sue parti) e/o integrata (in particolare con CIG e determinazione dell'eventuale contributo dovuto ad ANAC per la presentazione offerte);

- **Allegato sub B:** patto d'integrità.